

REGOLAMENTO DELL' "OCC VERBANIA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO"

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito "Organismo") costituito dall'Ordine degli Avvocati di Verbania (ODA) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania (ODCEC) in associazione tra di loro (di seguito, "associazione").

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – Funzioni e obblighi

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 3 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'associazione, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 – Formazione dei gestori della crisi

Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all'albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Art. 5 – Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Art. 6 – Referente

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e la durata dell'incarico è fissata in tre anni, rinnovabili, fermo restando differente previsione statutaria. La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo;

- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il o i gestori della crisi;
- propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all'art. 13, comma 1, legge n. 3/2012;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo,
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei gestori di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- è responsabile della tenuta del registro delle procedure;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- segnala al Consiglio dell'Ordine le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei gestori iscritti nell'Elenco;
- propone al Consiglio dell'Ordine ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC e della segreteria amministrativa;
- relaziona al Consiglio dell'Ordine, una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, sul funzionamento dell'OCC e propone allo stesso ogni modifica del Regolamento e degli Allegati che si rendesse necessaria allo scopo di migliorare il funzionamento e la qualità del servizio;

nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

In casi specifici, il referente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo dell'associazione, può avvalersi della collaborazione di un apposito comitato composto da soggetti indipendenti, nello svolgimento delle funzioni riconosciutigli dal presente Regolamento.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 3.000,00(euro tremila) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le

vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il compenso del referente graverà sugli introiti dell'OCC nella misura e secondo criteri che verranno deliberati dal Consiglio dell'Ordine. In nessun caso il compenso del referente potrà gravare sulle indennità riconosciute ai gestori per ogni singolo affare.

Art. 7 – Segreteria Amministrativa

La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e da uno a tre persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio Direttivo, preferibilmente tra il personale dipendente degli Ordini associati.

È fatta salva la possibilità per gli Ordini associati di ricorrere ad altre forme di collaborazione nei limiti consentiti dalla legge.

La segreteria ha sede presso l'Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

Articolo 8 – REGISTRO DELLE PROCEDURE

Presso la segreteria dell'OCC è tenuto il registro delle procedure. Nel registro vengono riportate le procedure assegnate, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

Art. 9 - ELENCO DEI GESTORI

Presso la segreteria dell'OCC è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del referente, un Elenco dei gestori.

L' Elenco è accessibile da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC gli iscritti all'ODA di Verbania e/o all'ODCEC di Verbania che:

- a) siano in regola con i requisiti di formazione professionale continua;
- b) siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 D.M. n. 202/2014 e, in particolare, che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, della durata non inferiore a quanto previsto per legge e/o dagli ordinamenti professionali, organizzato dall'ODA e/o dall'ODCEC;
- c) non abbiano subito una sanzione disciplinare.

La domanda d'iscrizione deve in ogni caso contenere:

- a) l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza del richiedente;
- b) la certificazione dei requisiti di formazione e di onorabilità di cui al d.m. n. 202/2014 o leggi o provvedimenti successivi;
- c) gli estremi della polizza assicurativa del professionista, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio;
- d) l'accettazione del Regolamento dell'OCC;
- e) la disponibilità a svolgere le funzioni di gestore dell'OCC;

Contro la delibera di non ammissione il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo PEC. Nel caso di ricorso contro un provvedimento di ammissione presentato da soggetto diverso dal richiedente, il termine di trenta giorni per proporre ricorso comincerà a decorrere dal giorno in cui la decisione di ammissione risulti annotata nel libro delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine.

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato B al presente Regolamento, costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- a) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

Art. 10 – Gestore della crisi

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Nelle procedure complesse le funzioni spettanti al gestore della crisi sono affidate ad un Collegio composto da due membri, uno scelto dall'Elenco dei Dottori Commercialisti e l'altro dall'Elenco degli Avvocati.

Il Referente, al fine di contenere i costi inerenti alla instaurazione della procedura, può demandare la verifica preliminare della stessa a personale dallo stesso individuato.

Al fine di evitare conflitti, nei casi in cui il gestore della crisi sia in composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base alle specifiche competenze.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco secondo i seguenti criteri:

1. Rotazione;
2. Incarichi già affidati;
3. Natura e importanza del procedimento di sovraindebitamento

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 e s.m.i.

Il gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (all'Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Art. 11 – Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore

Il gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec all'OCC e al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 12 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Art. 13 – Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

L'OCC pubblica sui siti internet dell'ODA e dell'ODCEC il numero degli incarichi conferiti dal Referente a ciascun Gestore della Crisi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 – Rinuncia dell'incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 15 – Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi di cui all'art. 5 del presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del gestore, e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

La sopravvenuta carenza dei requisiti previsti all'art. 9 comporta la cancellazione del gestore dall'Elenco dei Gestori dell'OCC di Verbania e la decadenza dagli incarichi conferitigli.

Art. 16 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

Art. 17 – Compensi spettanti ai gestori e all'organismo di composizione

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

All'Organismo spetta inoltre un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15 % sull'importo del compenso.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.

Per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

In ogni caso per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

L'Organismo, a seguito della nomina del gestore chiede che sia versato, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro 500,00 (euro cinquecento) del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di: Assegno Circolare Non Trasferibile o bonifico bancario.

Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 80% in favore del gestore della crisi;
- 20% in favore dell'Organismo per i costi di amministrazioni.

E' fatto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

Per il caso in cui la fase liquidatoria venga seguita dal medesimo gestore, i compensi per detta fase vengono decurtati nella misura del 25% del compenso dovuto per tale fase.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, Legge n. 3/2012 e all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso verrà ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

Il rapporto tra l'OCC, il gestore e il sovraindebitato può essere regolato da uno specifico contratto concluso a seguito della presentazione dell'istanza all' OCC.

Art. 18 – Responsabilità

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Articolo 19 - Entrate ed uscite.

I proventi derivanti dall'attività dell'Organismo e dei Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono entrate dell'OCC. I compensi debitamente fatturati dai Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono uscite dell'OCC. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Associazione, previ controllo ed approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'OCC. Le entrate dell'OCC sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dall'attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a) spese personale dedicato all'OCC ed eventuali incentivi, straordinari, indennità speciali;
- b) spese di cancelleria: modulistica e materiale necessario al funzionamento dell'OCC;
- c) spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'OCC;
- d) altri costi aggiuntivi non previamente definibili, derivanti dall'attività dell'OCC.

Articolo 20 – Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo.

Il controllo sulla gestione contabile dell'OCC è affidato al Tesoriere. L'OCC è tenuto comunque a depositare presso l'Associazione, semestralmente entro il 10 settembre (per il semestre gennaio giugno) e il 10 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (per il semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile finanziario della propria gestione. L'Associazione, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Tesoriere, all'eventuale approvazione.

Il Presidente Avv. Gianluca Ubertini

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI del “OCC VERBANIA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, EX ART. 10 c.5 DM n.202/2014.

Articolo 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell'operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, il convivente, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al terzo grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l'effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC).

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

Articolo 9 – Onorabilità

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge n. 3/2012;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Articolo 10 – Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

Articolo 11 – Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei gestori, il gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'OCC il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO “B”

Procedimento per l’applicazione delle sanzioni e criteri di sostituzione dei gestori, ex art. 10 d.m. n. 202/2014

Articolo 1 – Contestazione scritta della violazione

Nei casi in cui il gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, il Consiglio direttivo, sentito il referente, provvede alla formale contestazione dell’addebito entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, assegnando al gestore 15 giorni per presentare le proprie deduzioni.

Articolo 2 – Irrogazione della sanzione

Il Consiglio Direttivo, ascoltato il gestore, valutati gli atti trasmessi dal referente e le deduzioni presentate dal gestore, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti provvede alla all’irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3. Nei casi di sospensione o cancellazione dall’Elenco dei gestori, il referente provvede tempestivamente a sostituire il gestore negli incarichi in corso.

Articolo 3 – Sanzioni

Possono essere irrogate le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall’Elenco dei gestori.

La sanzione dell’avvertimento è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, purché il fatto sia di lieve entità.

La sanzione della sospensione dall’Elenco dei gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”.

La sanzione della cancellazione è irrogata al gestore, già ammonito o sospeso dall’Elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l’OCC.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, la sanzione della cancellazione dall’Elenco dei gestori è irrogata al gestore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

Articolo 4 – Violazione dell’obbligo di aggiornamento biennale

Nel caso in cui il gestore non abbia regolarmente adempiuto all’obbligo di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, comma 5, lett.d), d.m. n. 202/2014, il referente lo sostituisce tempestivamente

nell'incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 60 giorni. Durante tale periodo nessun nuovo incarico può essere assegnato al gestore.

Decorso inutilmente tale termine, il referente ne informa il Consiglio Direttivo e provvede alla cancellazione del gestore dall'Elenco dei gestori.

Articolo 5 – Procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza

Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A" concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio Direttivo ne informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 6 – Obbligo di comunicazione del referente

Il referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.